



ORIGINALE

COMUNE DI RONCOLA
PROVINCIA DI BERGAMO**DELIBERAZIONE**
N. 13

del 05.06.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica**

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE**

L'anno duemiladiciassette, addì cinque del mese di giugno alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale.

Previa l'osservanza di tutti gli adempimenti di cui agli artt. 38 e seguenti del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, dell'art. 10 dello Statuto Comunale, nonché del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

		Presenti	Assenti
1	MAZZOLENI LORENA	Presente	
2	ROTA MARCELLA	Assente	
3	MAZZOLENI CRISTIAN	Assente	
4	DONADONI GIUSEPPE	Presente	
5	ROTA CORINNE	Presente	
6	PIVA ROBERTO	Presente	
7	CORNALI OSCAR	Assente	
8	TIRONI DANIELE	Presente	
9	MAZZOLA ALBERTO	Presente	
10	MAZZOLA CAMILLO	Presente	

11	TERZI ANGELA	Assente
totale		7 4

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dr. Vincenzo De Filippis, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Lorena Mazzoleni, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 3, comma 27 della l. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- la medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- l'art. 3, comma 28, della stessa legge n. 244/2007 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;
- l'art. 1, comma 611 della l. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), richiamando quanto previsto dai predetti art. 3, commi da 27 a 29 della l. n. 244/2007 e art. 1, comma 569 della l. n. 147/2013, prevede che anche gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2015 provvedano ad avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in maniera tale da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso art. 1, comma 611 della l. n. 190/2014 definisce anche alcuni criteri che debbono essere valutati nell'analisi che ciascuna amministrazione deve condurre ed in particolare:
 - a) l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
 - b) la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internazionalizzazione delle funzioni;
 - d) l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - e) il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.
- l'art. 1, comma 612 della l. n. 190/2014 stabilisce che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano e approvino un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie,

direttamente o indirettamente possedute, oltre che le modalità ed i tempi di attuazione, così come, nel dettaglio, i risparmi da conseguire;

- lo stesso, comma 612 della predetta l. n. 190/2014, prevede che il piano operativo sia corredato da una apposita relazione tecnica, trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet dell'amministrazione interessata.

ACCERTATO che questo Comune detiene partecipazioni societarie nelle Società Hidrogest spa e Uniacque spa

RITENUTO di dover effettuare la ricognizione di cui al predetto art. 3, comma 28, della l. n. 244/2007, allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 27, in capo a detta Società;

CONSIDERATO che la società Hidrogest spa è stata costituita dal 2003, che la partecipazione del Comune di Roncola risale all'anno 2003, motivata da oggettive ragioni di efficacia ed efficienza;

CONSIDERATO, altresì, che la Società Hidrogest spa ha per oggetto la produzione di un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di interesse generale, ovvero, in particolare, il controllo delle partecipazioni azionarie in altre società ad intero capitale pubblico e l'affidamento diretto di attività di interesse generale e territoriale, motivo per cui si ritiene indispensabile il mantenimento della stessa partecipazione societaria;

CONSIDERATO altresì che la Società Hidrogest spa, operante con il modulo gestorio dell'*in house providing*, ha per oggetto la produzione di un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di interesse generale, relativo alla gestione operativa di reti e impianti per l'erogazione dei servizi idrici, motivo per cui si ritiene peraltro indispensabile il mantenimento della stessa partecipazione societaria;

RITENUTO che, con particolare riferimento ai criteri esposti all'art. 1, comma 611 della Legge 190/2014, si possono svolgere le considerazioni tecniche di seguito riportate con riferimento alla Hidrogest spa:

1. *Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione:*

come precedentemente evidenziato, *Hidrogest s.p.a.* risulta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Roncola garantendo le funzioni connesse con l'affidamento del servizio stesso (nella fattispecie l'intero servizio idrico integrato). L'eliminazione della partecipazione societaria non è ritenuta pertanto utile per il Comune.

2. *Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti:*

la Società partecipata ha n. 47 dipendenti e quindi un numero superiore ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

3. *Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internazionalizzazione delle funzioni:*

E' utile evidenziare, per ciò che concerne Hidrogest spa, che risulta in ogni caso indispensabile il mantenimento della partecipazione in detta società, perché diretto in ogni caso al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Roncola, in quanto la stessa società svolge direttamente ed operativamente il Servizio idrico integrato, pertanto, allo stato attuale, l'eliminazione della

partecipazione societaria non è ritenuta utile per il Comune, quantomeno sino alla conclusione del giudizio pendente avanti il Consiglio di Stato per la tutela degli affidamenti in capo ad Hidrogest spa e soprattutto nelle more del progressivo processo di aggregazione societaria territoriale in atto e volto a perseguire l'obiettivo esclusivo di addivenire ad una gestione unica del servizio idrico integrato nell'ATO di Bergamo.

4. *Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica:*

E' tuttora in corso l'avvio di un processo volto a raggiungere puntuali modalità operative utili a raggiungere, tra le società presenti sul territorio, una progressiva aggregazione della gestione unica in capo al un unico soggetto affidatario del servizio in questione all'interno dell'ATO di Bergamo.

Di seguito, si svolgono alcune considerazioni in merito alla partecipazione detenuta in altra società del settore.

5. *Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni:*

I costi di funzionamento della Società, già ridotto in data 7/12/2011 in ottemperanza alla normativa per tempo vigente, sono quelli di seguito riportati

Il Presidente ha un compenso annuo pari ad €. 38.696,40;

Il Consigliere Delegato ha un compenso annuo di €. 43.156,80;

I rimanenti membri del Consiglio di Amministrazione, in numero di tre, hanno un compenso annuo complessivo di €. 16.200,00;

Il Collegio sindacale è composto da tre membri; la relativa remunerazione è la seguente:

Presidente €. 15.000,00

Componenti €. 9.000,00;

la struttura aziendale è articolata in due Settori operativi in relazione alle specifiche competenze:

SERVIZIO	NUMERO ADDETTI
Dirigenti	2
Impiegati	21
Operai	26

CONSIDERATO che la società Uniacque spa è stata costituita dal 20.03.2006, che la partecipazione del Comune di Roncola risale all'anno 2006, motivata allora da oggettive ragioni di efficacia ed efficienza;

CONSIDERATO altresì che la Società Uniacque spa, operante anch'essa con il modulo gestorio dell'*in house providing*, pur non avendo in gestione, per ciò che consente specificatamente il Comune di Roncola, la diretta produzione di un servizio di interesse generale, in particolare la gestione di reti e impianti per l'erogazione dei servizi idrici (gestione diretta del servizio idrico integrato), in quanto, al momento, gestito direttamente da altra società partecipata (cioè, la Hidrogest spa);

RITENUTO che, con particolare riferimento ai criteri esposti all'art. 1, comma 611 della Legge 190/2014, si possono svolgere le considerazioni tecniche di seguito riportate con riferimento alla Uniacque spa:

1. *Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione:*

come precedentemente già evidenziato, per ciò che concerne Uniacque spa (affidataria della gestione unica del servizio idrico integrato d'ambito), risulta in ogni caso indispensabile il mantenimento della partecipazione anche in detta società, perché diretto in ogni caso al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Roncola, e l'eliminazione della partecipazione societaria non è ritenuta, pertanto, utile per il Comune, quantomeno sino alla conclusione del giudizio pendente avanti il Consiglio di Stato per la tutela degli affidamenti in capo ad Hidrogest spa e soprattutto nelle more del progressivo processo di aggregazione societaria territoriale in atto e volto a perseguire l'obiettivo esclusivo di addivenire ad una gestione unica del servizio idrico integrato nell'ATO di Bergamo.

2. *Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti:*

la Società partecipata ha n. 319 dipendenti e quindi un numero superiore ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

3. *Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internazionalizzazione delle funzioni:*

Come prima ricordato, il servizio è svolto attualmente dalla società Hidrogest spa ed è tuttora pendente un ricorso in appello presso il Consiglio di Stato volto a riconoscere, in capo all'attuale gestore, una salvaguardia della gestione fino alla scadenza degli affidamenti. Tuttavia, è in atto un processo volto a raggiungere l'individuazione di puntuali modalità operative utili ad una progressiva aggregazione della gestione unica in capo ad un unico soggetto affidatario del servizio in questione all'interno dell'ATO di Bergamo.

4. *Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica:*

E' tuttora in corso l'avvio di un processo volto a raggiungere puntuali modalità operative utili a raggiungere, tra le società presenti sul territorio, una progressiva aggregazione della gestione unica in capo al un unico soggetto affidatario del servizio in questione all'interno dell'ATO di Bergamo.

Di seguito, si svolgono alcune considerazioni in merito alla partecipazione detenuta in altra società del settore.

5. *Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni:*

I costi di funzionamento della Società, sono quelli di seguito riportati:

Il Presidente ha retribuzione pari ad €. 10.500,00;

I membri del Consiglio di Amministrazione, in numero di 4 Consiglieri, percepiscono un compenso lordo di €. 10.500,00; il Consigliere delegato un compenso di €. 35.500,00;

Il Collegio sindacale è composto da 3 membri (Presidente, 2 componenti effettivi);

la struttura aziendale è articolata in n. 311 dipendenti, di cui impiegati n. 202, operai n. 109 e n. 4 dirigenti

RITENUTO, dunque, che sussistono i presupposti di cui al comma 27 dell'art. 3 della l. n. 244/200 per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie;

VISTO l'art. 3, comma 29 della stessa l. n. 244 del 2007, come modificato da ultimo dalla l. n. 68/2014 di conversione del d.l. n. 16/2014, modificativa dell'art. 1, comma 569 della l. n. 147/2013;

VISTI:

-il d.lgs. n. 267/2000;

1o Statuto comunale;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1^o, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

UDITO il Segretario Comunale, il quale illustra l'argomento;

Con voti, espressi per alzata di mano, favorevoli all'unanimità dei n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di dare atto che il Comune di Roncola. detiene quote di partecipazione nella società Hidrogest spa e Uniacque spa e che le stesse possiedono i requisiti richiesti dall'art. 3, comma 27 della l. n. 244/2007, in quanto aventi per oggetto la produzione di servizi necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di interesse generale.
2. Di trasmettere il presente atto alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto Dr. Vincenzo De Filippis, Responsabile del Settore Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.



RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dr. Vincenzo De Filippis



1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947



IL PRESIDENTE

Ass. Lorena Mazzoleni

Lorena Mazzoleni



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Vincenzo De Filippis

Vincenzo De Filippis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio *on line* sul sito www.comune.roncola.bg.it in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, **2.6 GIU 2017**



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Vincenzo De Filippis

Vincenzo De Filippis

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva oggi, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, **6 LUG 2017**



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Vincenzo De Filippis

Vincenzo De Filippis